

Condizioni Generali di Contratto

**PER LA CERTIFICAZIONE DI COSTANZA
DELLA PRESTAZIONE
DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
E/O LA
CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DI
PRODUZIONE IN FABBRICA
AI FINI DELLA
MARCATURA CE
SECONDO IL REGOLAMENTO
UE 305/2011 (CPR)**

INDICE

0.	PREMESSA	3
1.	Definizioni.....	3
2.	Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza.....	4
2.1.	Oggetto del servizio.....	4
2.2.	Divieto di consulenza.	4
3.	Documenti e Norme Tecniche di riferimento	4
4.	Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.....	5
5.	Durata del contratto	5
6.	Obblighi di ICMQ	5
6.1.	Metodo di verifica della conformità.....	5
6.1.1.	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)	5
6.1.2.	Prove di sorveglianza su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere.....	5
6.1.3.	Verifica e Sorveglianza del Controllo di Produzione di Fabbrica	5
6.1.4.	Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione	5
6.1.5.	Sistemi 1+ e 1. Dichiarazione di Prestazione del fabbricante sulla base della Certificazione della Costanza della Prestazione del Prodotto.....	5
6.1.6.	Sistemi 2+. Dichiarazione di Prestazione del fabbricante sulla base della Certificazione del Controllo di Produzione.	6
6.2.	Ispettori ICMQ	6
6.3.	Segreti aziendali e Riservatezza.....	6
6.4.	Rilascio del Certificato	6
6.5.	Limiti Responsabilità.....	6
7.	Obblighi del Cliente	6
7.1.	Consegna documenti contrattuali	6
7.2.	Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	7
7.3.	Obbligo di mantenimento della Costanza della Prestazione del Prodotto e/o della Conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica.	7
7.4.	Modifiche al Sistema certificato. Modifiche relative al Cliente. Eventi pregiudizievoli	7
7.5.	Obbligo di pagamento del compenso	7
7.6.	Interruzione della verifica ispettiva.....	8
7.7.	Obbligo di gestione dei reclami.....	8
8.	Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC).....	8
9.	Certificati	8
10.	Istruzione della Richiesta di Certificazione	8
11.	Procedimento per il rilascio dei Certificati	8
11.1.	Verifica completezza della richiesta di certificazione, conferma di avvio dell'iter di certificazione e nomina valutatori	8
11.2.	Verifica preliminare.....	8
11.3.	Verifica del mantenimento della Costanza della Prestazione del Prodotto e/o della Conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica (OK)	8
11.3.1.	Verifica di conformità della documentazione	8
11.3.2.	Prelievo iniziale dei campioni di prodotto (solo Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 1+ e 1)	9
11.3.3.	Verifica iniziale della fabbrica e del Controllo della produzione (Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 1+, 1, 2+)	9
11.4.	Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio del certificato o conferma del suo mantenimento.....	9
11.5.	Verifiche periodiche.....	9
11.6.	Verifiche supplementari e/o straordinarie.....	10
11.7.	Vigilanza	10
11.8.	Conservazione dei campioni e della documentazione.....	10
12.	Modifiche ed Estensioni del Certificato	10
13.	Durata del Certificato.....	10
14.	Uso del Certificato e del marchio ICMQ	10
15.	Divulgazione al pubblico del Certificato.....	11
16.	Sospensione del Certificato	11
17.	Revoca del Certificato e Rinuncia	11
17.1.	Revoca del Certificato	11
17.2.	Rinuncia al Certificato.....	12
18.	Risoluzione del contratto	12
19.	Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto	13
20.	Responsabilità civile	13

21.	Ricorsi e Reclami.....	13
21.1.	Ricorsi	13
21.2.	Reclami.....	13
22.	Privacy	13
23.	Copyright.....	13
24.	Controversie – Arbitrato.....	13
24.1.	Arbitrato	13
24.2.	Autorità Giudiziaria	13

0. PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è organismo notificato n° 1305 ed è abilitato dai ministeri competenti a rilasciare alle organizzazioni richiedenti i servizi di Certificazione ai fini della Marcatura CE secondo il Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione UE 305/2011 (nel seguito Regolamento).

1. Definizioni

Tutte le volte che in queste Condizioni Generali saranno usate con la lettera iniziale maiuscola, le seguenti parole avranno il seguente significato:

Analisi delle Cause: si intende il processo tramite il quale si risale alle cause che hanno determinato il verificarsi della non conformità. Durante il processo di determinazione delle cause, possono essere individuate motivazioni multiple, nel processo che ha generato la non conformità, che possono essere riassunte nel cosiddetto “albero degli errori”

Azioni Correttive: si intendono tutte le azioni che il Cliente dovrà adottare al fine di eliminare le cause delle Non Conformità rilevate da ICMQ;

Correzioni: si intendono tutte le azioni che il Cliente dovrà adottare nell'immediato, al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ;

Cliente: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che fa domanda di certificazione;

Comitato di Certificazione: si intende l'insieme delle persone che decideranno sul Rilascio, Mantenimento, Sospensione e Revoca della Certificazione;

Certificato: si intende il certificato, rilasciato al Cliente da parte di ICMQ, attestante (AVCP 1+ e 1) la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione oppure (AVCP 2+) la conformità del controllo di produzione in fabbrica alla specifica Norma Armonizzata di riferimento ai fini della Marcatura CE secondo il Regolamento UE 305/2011;

Gruppo di Verifica Ispettiva/Ispettori: si intendono le persone incaricate da ICMQ di eseguire in campo la verifica destinata alla valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione e/o alla verifica di conformità del controllo di produzione attuato dal Cliente;

Lista di Controllo: si intende il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dagli Ispettori ICMQ per raccogliere le evidenze del rispetto o meno, da parte del Cliente, dei requisiti delle Norme Armonizzate di riferimento;

Non Conformità: si intendono le carenze relative alla conformità dei prodotti da costruzione o del controllo di produzione attuato dal Cliente accertate durante le verifiche ispettive condotte dagli Ispettori ICMQ.
Esse possono essere definite:

“Essenziali” ovvero Maggiori (Non Conformities), nel qual caso non può essere proposta la concessione della certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare, dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità.

A titolo di esempio non esaustivo:

il mancato soddisfacimento sistematico di un requisito della norma di riferimento o di un requisito di certificazione, o il mancato rispetto di un requisito di legge applicabile, tale da mettere a rischio l'integrità del sistema di gestione e l'affidabilità della sua certificazione. Una non conformità minore che persiste nel tempo,

oppure

“Importanti” ovvero minori (Remarks), quando esigono che il Cliente fornisca ad ICMQ un piano di risoluzione delle non conformità con tempistica approvata da ICMQ.

A titolo di esempio non esaustivo:

una carenza del sistema di gestione oggetto di certificazione non rientrante nella definizione di non conformità maggiore, che quindi non mette a rischio immediato l'integrità del sistema e l'affidabilità della certificazione.

Vi sono ancora le “Marginali” (Observations), cioè quelle per cui il programma di superamento e l'evidenza della sua messa in atto sarà accertata dagli Ispettori ICMQ nella verifica periodica successiva. Per allineamento con la classificazione adottata per i Sistemi di gestione, le NC marginali (Observation) vengono considerate e gestite come NC minori.

Per ogni NC l'organizzazione dovrà inviare a ICMQ entro e non oltre 10 giorni dalla verifica, il piano di risoluzione delle NC per ogni NC riscontrata (utilizzando il Mod. 25 compilato nelle parti “a cura dell'Azienda”). Qualora la NC sia stata classificata “Maggiore” e in ogni caso per le NC riguardanti requisiti cogenti, la pratica non potrà essere sottoposta all'esame del Comitato di Certificazione per il rilascio, l'estensione ed il mantenimento della certificazione, fino a quando ICMQ non abbia potuto verificare, a livello documentale o tramite un audit supplementare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive intraprese.

Eventuali tempistiche superiori dovranno essere autorizzate da ICMQ.

ICMQ riesaminando la pratica potrà richiedere un audit supplementare per valutare l'efficacia della correzione e delle azioni correttive per le non conformità maggiori evidenziate o valutare tempistiche differenti per la risoluzione in funzione della problematica evidenziata nella non conformità stessa.

Norma Armonizzata: si intenderà la Norma europea (EN) il cui riferimento sia stato oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUE) ai fini della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE oppure ai fini del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione UE 305/2011; Perché una norma armonizzata sia applicabile ai fini dell'apposizione della marcatura CE deve essere trascorsa la “data di inizio del periodo di coesistenza”, riportata sulla GUE.

Una volta trascorsa la “data di termine del periodo di coesistenza” la marcatura CE è obbligatoria per l'immissione del prodotto sul mercato e la successiva messa a disposizione sistematica.

Outsourcing: attività che è di pertinenza e di responsabilità dell'Organizzazione e che l'Organizzazione affida all'esterno

ITT: Prove Iniziali di Tipo

ITC: Calcoli Iniziali di Tipo

FPC: Controllo di Produzione in Fabbrica

Prodotto: risultato dell'attività del Cliente, di cui deve essere garantita la costanza della prestazione, conformemente a quanto previsto dalla Norma Armonizzata di riferimento;

Tipologia di prodotti: insieme di prodotti per i quali si applica una determinata Norma Armonizzata e la corrispondente “Lista di Controllo”;

Sorveglianza: attività mediante la quale ICMQ verifica periodicamente il mantenimento della conformità ai requisiti dei prodotti da costruzione o del controllo di produzione attuato dal Cliente e certificato;

Unità produttiva/Fabbrica: localizzazione dell'impianto di produzione in cui si esercitano le attività collegate alla produzione, al quale si applica il controllo oggetto della Domanda di

Certificazione;

Valutazione: azione mediante la quale ICMQ si accerta di come il Cliente richiedente opera per giudicare la sua conformità a quanto richiesto dalle Norme Tecniche di riferimento.

Per tutte le altre definizioni si faccia riferimento al Regolamento UE 305/2011 – art.2.

2. Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza

2.1. Oggetto del servizio.

La certificazione attestante la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, o la conformità del controllo di produzione è rilasciata con riferimento alle norme armonizzate, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ai fini della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, oppure ai fini del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione UE 305/2011.

Il certificato rilasciato da ICMQ può attestare quindi l'avvenuta valutazione e sorveglianza del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

- di un prodotto singolo;
- di una serie omogenea di prodotti differenti fra loro per un insieme limitato di caratteristiche (taglia, dimensione principale, varianti, etc.), oppure
- la conformità alla norma armonizzata di riferimento del controllo di produzione in fabbrica.

La certificazione di Conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica ai fini della marcatura CE in sistema **AVCP 2+** prevede che ICMQ esamini: il Manuale del FPC, gli ITT e ITC, i controlli sui materiali in ingresso, sul processo produttivo, sul prodotto finito, le tarature e le manutenzioni relative a strumenti di misura e attrezzature di produzione, la competenza e la formazione degli addetti, la gestione dei prodotti non conformi e dei reclami inerenti alle caratteristiche essenziali, il riesame della direzione qualora richiesto dalla norma armonizzata di prodotto, confermando che questi soddisfino tutti i requisiti della parte armonizzata della norma di prodotto, in relazione ai prodotti facenti parte dell'elenco di quelli ricompresi nell'ambito del FPC certificato.

La certificazione di Costanza della Prestazione ai fini della marcatura CE in sistema **AVCP 1** prevede che ICMQ: effettui i prelievi e gli ITT per la valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, ovvero esamini e approvi gli ITT svolti da altro ON; esamini: il Manuale del FPC, i controlli sui materiali in ingresso, sul processo produttivo, sul prodotto finito, le tarature e le manutenzioni relative a strumenti di misura e attrezzature di produzione, la competenza e la formazione degli addetti, la gestione dei prodotti non conformi e dei reclami inerenti alle caratteristiche essenziali, il riesame della direzione qualora richiesto dalla norma armonizzata di prodotto, confermando che questi soddisfino tutti i requisiti della parte armonizzata della norma di prodotto, in relazione ai prodotti facenti parte dell'elenco di quelli ricompresi nell'ambito del FPC certificato.

La certificazione di Costanza della Prestazione ai fini della marcatura CE in sistema **AVCP 1+** prevede che ICMQ: effettui i prelievi e gli ITT per la valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto, ovvero esamini e approvi gli ITT svolti da altro ON; esamini: il Manuale del FPC, i controlli sui materiali in ingresso, sul processo produttivo, sul prodotto finito, le tarature e le manutenzioni relative a strumenti di misura e attrezzature di produzione, la competenza e la formazione degli addetti, la gestione dei prodotti non conformi e dei reclami inerenti alle caratteristiche essenziali, il riesame della direzione qualora richiesto dalla norma armonizzata di prodotto, confermando che questi soddisfino tutti i requisiti della parte armonizzata della norma di prodotto, in relazione ai prodotti facenti parte dell'elenco di quelli ricompresi nell'ambito del FPC certificato.

In fase di sorveglianza ICMQ effettua prelievi periodici secondo un piano di campionamento predeterminato e provvede alla effettuazione di prove di laboratorio, tramite laboratori notificati secondo il Regolamento Europeo UE305/2011 oppure accreditati UNI EN ISO/IEC 17025, al fine di confermare il mantenimento della

costanza delle prestazioni del prodotto nel corso del tempo.

2.2. Divieto di consulenza.

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite subappalto, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dei sistemi di controllo della produzione in fabbrica o a redigere la loro documentazione.

3. Documenti e Norme Tecniche di riferimento

Costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali i seguenti documenti che si ritengono letti ed approvati:

- a) Tariffario in vigore;
- b) Domanda di certificazione inserita nelle offerte.

Il Tariffario verrà aggiornato al primo gennaio di ogni anno (non necessariamente con modifiche tariffarie e/o di quote) e pubblicato nell'area riservata del sito web ICMQ.

Qualora vi fossero modifiche tariffarie, ICMQ ne darà tempestiva comunicazione per mezzo PEC, Mail o RACC A/R alle Organizzazioni Certificate e/o in iter di Certificazione e definirà la data a partire dalla quale entreranno in vigore le modifiche, definendo un periodo di tempo ragionevole affinché le Organizzazioni possano decidere di accettare o meno le nuove condizioni economiche.

Il Cliente si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito www.icmq.it (area clienti) se gli Allegati di cui sopra sono stati modificati rispetto all'Allegato valido sottoscritto al momento all'atto della firma sulla Domanda di Certificazione.

Le presenti Condizioni Generali annullano espressamente ogni diverso precedente accordo verbale e/o scritto tra le parti.

A questa "tipologia di prodotti" ed al servizio collegato, corrispondono gli specifici documenti richiamati anche negli articoli successivi:

- Norme Tecniche;
- Lista di Controllo specifica per la verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite da tali Riferimenti normativi;
- Regolamento UE 305/2011 (CPR);
- Guide Operative sviluppate dai Sector Group degli Organismi Notificati;

Tali documenti vanno considerati come parte integrante delle presenti Condizioni Generali e sono utilizzati nella istruttoria della pratica per il rilascio della certificazione.

Sono da considerarsi Norme Tecniche i seguenti documenti:

- Norme Armonizzate il cui riferimento sia stato oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ai fini della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, o del Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011;
- UNI/CEI EN ISO/IEC 17021 (versione corrente) Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione;
- UNI/CEI EN ISO/IEC 17025 (versione corrente) "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura".
- UNI/CEI EN ISO/IEC 17065 (versione corrente) "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti"
- Il Regolamento UE 574/2014
- Il Regolamento UE 568/2014
- Il Regolamento UE 157/2014
- Il Documento EA02/17 (versione corrente)

Sono inoltre documenti di riferimento, per i prodotti destinati all'impiego sul territorio italiano, per quanto non in contrasto con le Specifiche Tecniche Armonizzate:

- Le Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018
- La Circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.
- Il D.Lgs. 106/2017 di adeguamento della legislazione nazionale ai requisiti del Regolamento UE 305/2011

- Le leggi nazionali che recepiscono una norma armonizzata e stabiliscono l'obbligo di dichiarazione di determinate prestazioni, oppure classi o livelli di soglia per le prestazioni stesse, ai fini dell'utilizzo del prodotto da costruzione sul territorio nazionale.

I documenti e le Norme Tecniche di cui sopra potrebbero subire modifiche in seguito a indicazioni tecniche degli enti di accreditamento e/o notificanti, di sorveglianza del mercato, l'Advisory Group della Commissione Europea, I Sector Group comunitari degli Organismi Notificati, i Mirror Group nazionali.

4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di certificazione sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla certificazione. Esso opera in base ad apposita procedura.

5. Durata del contratto

Il contratto di certificazione si perfeziona alla data in cui ICMQ riceverà domanda di certificazione con la sottoscrizione ed accettazione dei documenti ad essa collegati o richiamati.

Il contratto non ha scadenza definita. Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo che una delle parti non invii all'altra disdetta con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, 6 (sei) mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciato il Certificato al Cliente entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto. In tal caso il Cliente non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

6. Obblighi di ICMQ

La Valutazione per la verifica della conformità del prodotto e/o del controllo della produzione per cui il Cliente richiede la certificazione verrà svolta da ICMQ con la diligenza del buon padre di famiglia. L'attività di valutazione verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito all'attività di certificazione è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato". Di conseguenza, ICMQ potrà rilasciare al Cliente il Certificato solo nel caso in cui la costanza della prestazione o la conformità del controllo della produzione attuato da quest'ultimo risulti conforme ai Riferimenti normativi.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della certificazione da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della certificazione.

6.1. Metodo di verifica della conformità

La verifica della conformità è attuata da ICMQ, con riferimento ai requisiti espressi nelle norme tecniche di riferimento, mediante la verifica iniziale sia dell'idoneità degli impianti, delle apparecchiature di misurazione e prova, del personale addetto alle lavorazioni, sia delle regole gestionali del controllo della produzione, effettuati durante l'attività lavorativa in modo da raccogliere le evidenze dell'applicazione del controllo di produzione. Successivamente, mediante una verifica periodica annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), che accerti e valuti la permanenza dell'applicazione del Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica Certificato.

ICMQ verificherà, sulla base di un campionamento significativo, che il Cliente non solo conosca e sia in grado di gestire gli aspetti connessi al controllo della produzione oggetto di certificazione, ma che di fatto li attui concretamente ed in modo efficace.

Il rilascio e il mantenimento del Certificato non costituiscono però, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte del Cliente. Il Cliente è il solo responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in

genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

Pertanto l'assenza di non conformità rilevate non significa che non possano essere presenti non conformità nel Sistema di controllo della produzione/lavorazione stesso.

In particolare la verifica della conformità è attuata da ICMQ facendo riferimento a tre fondamentali attività:

- prove iniziali di tipo sul prodotto (AVCP 1+ e 1)
- prove di sorveglianza su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere (AVCP 1+)
- verifica e sorveglianza del controllo di produzione in fabbrica (AVCP 1+, 1 e 2+)

L'applicazione di questi metodi, in maniera singola o congiunta secondo quanto prescritto dal Regolamento UE 568/2014, definisce i sistemi di valutazione della costanza della prestazione secondo i quali ICMQ rilascia le certificazioni.

6.1.1. Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)

Una prova iniziale di tipo consiste nell'effettuare una serie completa di prove o di altre verifiche descritte nelle Specifiche Tecniche Armonizzate su di un campione di prodotto rappresentativo della produzione. Le prove determinano le prestazioni del relativo prodotto.

6.1.2. Prove di sorveglianza su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere

Le prove sui campioni prelevati sono effettuate secondo i metodi di prova definiti nelle Specifiche Tecniche Armonizzate di riferimento e utilizzati nelle prove iniziali di tipo. I risultati sono comparati con le prestazioni dichiarate dal fabbricante, tenendo conto delle prove iniziali di tipo.

6.1.3. Verifica e Sorveglianza del Controllo di Produzione di Fabbrica

Il controllo di produzione in fabbrica è il controllo interno permanente che il fabbricante esercita, attraverso prove e controlli, per assicurare che i prodotti fabbricati siano conformi alle prestazioni dichiarate e accertate dalle prove iniziali di tipo.

Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il controllo della produzione funzioni efficacemente.

6.1.4. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione

Il Regolamento prevede diversi sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, applicando i metodi di verifica sopra descritti; i sistemi nei quali è previsto l'intervento di ICMQ in qualità di Organismo di Certificazione Notificato sono riportati nel seguito.

6.1.5. Sistemi 1+ e 1. Dichiarazione di Prestazione del fabbricante sulla base della Certificazione della Costanza della Prestazione del Prodotto

Il Regolamento prevede che per questi sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, sia rilasciato dall'Organismo notificato un certificato CE di costanza della prestazione del prodotto. Il fabbricante rilascia una dichiarazione della prestazione del prodotto in base a:

Compiti del fabbricante

- gestione del controllo di produzione in fabbrica
- esecuzione di prove complementari su campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico programma di controllo

Compiti dell'organismo notificato

- Certificazione CE di costanza della prestazione del prodotto in base a:
 - prove iniziali di tipo sul prodotto
 - verifica iniziale dell'Unità Produttiva e del relativo controllo di produzione in fabbrica sorveglianza

periodica del controllo di produzione in fabbrica

- prove su campioni prelevati in fabbrica e depositi (solo per il sistema 1+).

I requisiti, le modalità di prova e i criteri di campionamento sono definiti nelle Specifiche Tecniche Armonizzate di riferimento per le prove.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle prove sui campioni, ICMQ si avvale esclusivamente di Laboratori Accreditati oppure Notificati e Qualificati.

All'interno del preventivo è specificato il laboratorio utilizzato da ICMQ per le prove iniziali di tipo e per le eventuali prove periodiche. Quindi con la ricezione del preventivo il Cliente è informato del laboratorio utilizzato. Il Cliente è libero di rifiutare il laboratorio prescelto da ICMQ e di suggerire l'utilizzo di un altro laboratorio, a condizione che lo stesso sia accreditato per tutte le singole prove necessarie. In tal caso il preventivo precedentemente inviato sarà da ritenere annullato; ICMQ procederà quindi, valutati tutti gli aspetti economici derivanti dall'utilizzo del laboratorio alternativo, ad emettere nuovo preventivo opportunamente adeguato.

Qualora, a fronte di precedenti accordi contrattuali, vi fosse un programma di campionamenti e prove già in essere, questo proseguirà con il vecchio laboratorio fino ad avvenuta qualifica del nuovo da parte di ICMQ ed il passaggio al nuovo laboratorio avverrà solo a seguito dell'accettazione del nuovo preventivo da parte del cliente.

6.1.6. Sistemi 2+. Dichiarazione di Prestazione del fabbricante sulla base della Certificazione del Controllo di Produzione.

Il Regolamento prevede che per questi sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione il fabbricante rilasci una dichiarazione di prestazione del prodotto in base a:

Compiti del fabbricante

- prove iniziali di tipo sul prodotto
- gestione del controllo di produzione in fabbrica
- esecuzione di prove su campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico programma di controllo (solo per il sistema 2+)

Compiti dell'organismo notificato

- Certificazione del controllo di produzione in fabbrica in base a:
 - verifica iniziale dell'Unità Produttiva e del relativo controllo di produzione in fabbrica
 - sorveglianza periodica del controllo di produzione in fabbrica (solo per il sistema 2+)

I requisiti e le modalità di verifica sono definiti nelle Norme Tecniche di riferimento per lo specifico prodotto.

6.2. Ispettori ICMQ

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di valutazione soltanto Ispettori preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della certificazione e delle loro conoscenze tecniche in relazione alle attività per le quali il Cliente richiede la certificazione, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Verifica Ispettiva possono essere costituiti da "singoli valutatori" (Auditor) o da "più valutatori"; nei Gruppi di Verifica Ispettiva il membro incaricato di coordinare e dirigere la verifica ispettiva è chiamato "Ispettore Coordinatore" e costituisce l'interfaccia con il Cliente che riceve la verifica.

Per la valutazione iniziale e per le successive sorveglianze, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tali verifiche. Saltuariamente gli Auditor possono essere accompagnati da Auditor osservatori nominati sia da ICMQ sia dagli Organismi di Accredimento e/o di Abilitazione, i quali devono poter partecipare all'audit, senza interferire con esso.

ICMQ comunica al Cliente i nominativi degli Auditor incaricati della verifica.

Il Cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare uno o più Auditor proposti da ICMQ. La motivazione di tale ricusazione deve essere

fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi Auditor.

Gli Auditor si metteranno in contatto con il Cliente per concordare la data dell'audit e per stabilire l'eventuale organizzazione logistica.

Nel caso in cui un Auditor per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso alla verifica o ad interromperla durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con il Cliente. I criteri generali per la conduzione delle verifiche ispettive si conformano alla norma UNI EN ISO 19011.

Gli Auditor sopra indicati sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e quelle relative al trattamento dei dati personali.

6.3. Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative al Cliente, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo di certificazione. Gli stessi vincoli di riservatezza vengono trasferiti da ICMQ al Laboratorio notificato e qualificato / accreditato eventualmente utilizzato per il prelievo e relative prove sui campioni di prodotto (Sistema 1+ e 1).

Anche il personale dell'Organismo di Accredimento e/o di Abilitazione che, in fase di concessione e/o di mantenimento dell'accREDITAMENTO/Abilitazione di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative al Cliente certificando o certificato, sia presso ICMQ che direttamente presso la sede del Cliente, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso, nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

ICMQ ne darà contestuale comunicazione al cliente, salvo nei limiti e nei casi in cui ciò è impedito da una qualsiasi norma di legge.

6.4. Rilascio del Certificato

ICMQ potrà rilasciare al Cliente il Certificato solo nel caso in cui i prodotti da costruzione o il controllo di produzione siano conformi alle Norme Tecniche di riferimento.

ICMQ potrà mantenere in essere il Certificato per tutta la durata del contratto di certificazione a condizione che la Conformità del prodotto o il controllo della produzione attuato dal Cliente rimangano conformi alle Norme Tecniche di riferimento per tutto detto periodo e che ciò venga confermato in tutte le verifiche ispettive periodiche.

6.5. Limiti Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- a) per la propria valutazione del controllo della produzione operato dal Cliente o della Costanza della Prestazione, nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) per difetti dei prodotti forniti dal Cliente a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

7. Obblighi del Cliente

7.1. Consegna documenti contrattuali

Il Cliente, qualora in fase di valutazione sia prevista una analisi documentale fuori campo (ad esempio per AVCP 1+ e 1, ETA), ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ tutti i documenti previsti dal contratto di certificazione riguardanti il proprio controllo della produzione (indicati anche nella Domanda di Certificazione) almeno 15 giorni prima della data fissata per la verifica iniziale in campo, salvo se diversamente concordato fra le parti per iscritto. Il mancato o il parziale ricevimento di tale documentazione non

permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di certificazione.

Nei sistemi di valutazione e verifica 1+ e 1, il cliente, qualora abbia a disposizione i rapporti di prova per le prove iniziali di tipo svolte da altro organismo notificato, si impegna a trasmettere ad ICMQ i risultati delle prove suddette con la massima sollecitudine, unitamente ad eventuali autorizzazioni all'utilizzo delle prove stesse da parte di terzi, laddove applicabile.

Si precisa che, nei sistemi AVCP 1 e 1+, il campionamento e le prove di tipo iniziali sono in capo all'ON, quindi, in tal caso ICMQ effettuerà una valutazione di idoneità di quanto svolto precedentemente da altro Organismo Notificato.

7.2. Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

Il Cliente si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione degli audit ed in particolare dovrà:

- agevolare l'accesso degli Ispettori ai propri locali ove vengono svolte attività coperte dal controllo della produzione da certificare segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli Ispettori ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, oltre a fornire agli Ispettori ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la Valutazione del controllo della produzione, garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- assicurare la presenza del personale necessario;
- nel caso il Cliente desideri che un proprio consulente esterno partecipi agli audit, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà interferire.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali valutatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di ICMQ, che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto;
- degli eventuali osservatori agli audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Ispettori o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto;
- degli eventuali addetti del Laboratorio notificato inviati da ICMQ allo scopo di prelevare i campioni di prodotto (Sistema di Attestazione 1+ e 1), che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto;

7.3. Obbligo di mantenimento della Costanza della Prestazione del Prodotto e/o della Conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica.

Il Cliente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti ed ai propri servizi.

Il Cliente si obbliga a mantenere il proprio controllo della produzione in modo conforme ai requisiti richiesti dai Riferimenti normativi durante tutto il periodo di validità del Certificato. Il Cliente certificato dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alle Norme.

7.4. Modifiche al Sistema certificato. Modifiche relative al Cliente. Eventi pregiudizievoli

A) Modifiche al Sistema certificato. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare ad ICMQ, prima di adottarle, modifiche sostanziali al controllo della produzione in ognuna delle unità produttive già certificate da ICMQ, o modifiche derivanti dall'installazione di nuovi impianti produttivi negli stessi siti certificati. La documentazione delle modifiche deve essere sottoposta ad ICMQ che svolge tutte le verifiche per decidere se è necessaria, o meno, un'ispezione di

valutazione. Se l'esito delle verifiche attesta che le modifiche sono conformi ai requisiti delle Norme Tecniche di riferimento senza necessità di ulteriore verifica in campo, ICMQ lo comunica al Cliente. Se è necessaria la verifica in campo, questa avverrà, con costi a carico del Cliente, seguendo l'iter indicato dalle presenti Condizioni Generali.

B) Modifiche relative al Cliente. Nel caso in cui si verifichino (o si stiano per verificare) delle modificazioni con riguardo al Cliente, le stesse saranno classificate in:

- Modificazioni Rilevanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: interruzione dell'attività, sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, trasferimento di una o più unità produttive, cessione di tutta l'attività ad un altro soggetto giuridico, cessione o affitto del ramo d'azienda oggetto di certificazione, partecipazione ad una fusione e/o incorporazione societaria, variazione del Codice Fiscale/Numero Registro delle Imprese, variazione significativa del numero di addetti, modifiche significative nella struttura organizzativa e nella direzione (cambio di dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico). In tutti questi casi, ICMQ avrà la facoltà di richiedere un nuovo esame documentale e/o una nuova verifica ispettiva e/o una nuova Domanda di Certificazione, con costi a carico del Cliente, il quale si impegna ad accettare tale decisione;
- Modificazioni Non Rilevanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: variazione della denominazione o della ragione sociale, variazione della natura giuridica (ad es. da S.n.c. a S.r.l.), variazione dell'indirizzo della sede legale, variazione della Partita Iva, ecc.. In tutti questi casi ICMQ provvederà, previa verifica dell'eventuale documentazione integrativa richiesta al Cliente, ad emettere un nuovo Certificato ICMQ contenente le modificazioni richieste, con costi a carico del Cliente.

C) Eventi pregiudizievoli. Qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali, Egli dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo PEC o di lettera raccomandata A.R.

7.5. Obbligo di pagamento del compenso

Il Cliente si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancata emissione del Certificato a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità, verificata ed oggettivamente documentata. Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio del Certificato sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

Il Cliente ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore.

Il Cliente è obbligato a corrispondere in via anticipata la quota di mantenimento del Certificato annualmente entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.lg. n.° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

Il Cliente s'impegna a versare ad ICMQ tutte le quote di Esame/Accettazione Domanda di Certificazione, di Registrazione della Certificazione, Emissione del Certificato e di Mantenimento della Certificazione secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in esso precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Nelle quote sopra indicate sono inclusi i costi di ICMQ per la gestione della certificazione mentre non sono compresi gli importi corrispondenti alle eventuali prove presso i laboratori, le tariffe (ed il rimborso delle spese vive) corrispondenti agli audit che saranno addebitate secondo il preventivo accettato dal cliente e, in caso di voci non previste dal preventivo, secondo il Tariffario in vigore al momento della verifica.

Per le tariffe di un'eventuale verifica ispettiva supplementare e per la quota per la ri-emissione del Certificato così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

7.6. Interruzione della verifica ispettiva

Nel caso una verifica e/o un prelievo già programmati non possano essere iniziati o debbano essere interrotti per motivi imputabili al Cliente (quali, ad esempio, la mancata implementazione delle procedure relative al controllo della produzione da certificare, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare corrispondente al costo totale di impegno del valutatore e/o dell'addetto al prelievo, spese comprese.

7.7. Obbligo di gestione dei reclami

Il Cliente deve:

- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui sia venuto a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti forniti, coperti dal controllo della produzione certificato, rispetto ai requisiti delle Norme Tecniche di riferimento;
- inviare, periodicamente, l'elenco dei reclami ricevuti, relativi alla conformità dei prodotti forniti, coperti dal controllo della produzione certificato, rispetto ai requisiti delle Norme Tecniche di riferimento;
- adottare le opportune azioni a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti ricadenti nel campo di applicazione del Certificato;
- documentare e registrare le azioni adottate;
- rendere disponibili agli Ispettori ICMQ sia le registrazioni dei reclami che la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;
- accogliere, a seguito di reclami, eventuali verifiche ispettive senza preavviso decise da ICMQ e/o dall'ente di Accredimento e/o di Abilitazione di ICMQ.

8. Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC)

E' compito del Cliente la gestione del FPC, inclusa l'eventuale esecuzione di prove complementari su campioni prelevati sia in fabbrica sia in cantiere secondo uno specifico programma di controllo.

I requisiti del controllo di produzione, le modalità di prova e i criteri di campionamento sono definiti/richiamati nei Norme Tecniche applicabili che il Cliente dichiara di conoscere e di utilizzare.

9. Certificati

Il Certificato del Controllo di Produzione (Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 2+) attesta che il Cliente attua un controllo della produzione in conformità ai requisiti fissati dalle Norme Tecniche di riferimento ed esercita, in ciascuna delle unità operative coperte da certificazione, il controllo interno permanente della produzione in conformità alle Norme Tecniche di riferimento. La certificazione del FPC non comporta, da parte di ICMQ, la verifica della conformità del prodotto ad una specifica tecnica; questa verifica di conformità rimane di esclusiva responsabilità del Cliente. Il Certificato di Costanza della Prestazione del prodotto (Sistemi 1+ e 1) attesta che tutti gli esemplari di prodotto elencati nel certificato stesso sono conformi ai requisiti fissati dalla parte armonizzata della norma applicabile al prodotto.

10. Istruzione della Richiesta di Certificazione

Possono accedere alla certificazione tutte le organizzazioni che ne facciano richiesta e che, fabbricando prodotti ricadenti nell'ambito del Regolamento UE 305/2011 (CPR), necessitano dell'intervento di un organismo di certificazione notificato nell'Unione Europea.

Un certificato può attestare contemporaneamente la conformità del controllo di produzione in fabbrica a più norme, oppure la costanza della prestazione anche con riferimento a più caratteristiche essenziali o impieghi previsti per il prodotto.

Il richiedente deve presentare ad ICMQ una Domanda di certificazione con tutti gli allegati richiesti, che può essere riferita a più impianti.

Il richiedente dichiara inoltre di non aver presentato altre domande ad altri organismi di certificazione notificati nell'Unione Europea.

ICMQ ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della richiesta.

ICMQ avvia successivamente l'iter di certificazione e comunica formalmente al Cliente i nominativi dei valutatori facenti parte del gruppo di valutazione.

11. Procedimento per il rilascio dei Certificati

Il procedimento di Certificazione comprende le seguenti fasi principali:

- verifica completezza della richiesta di certificazione;
- conferma avvio iter di Certificazione e nomina dei valutatori;
- effettuazione di eventuale verifica preliminare, dietro richiesta scritta del Cliente;
- verifica della conformità della documentazione;
- prelievo iniziale dei campioni di prodotto (solo Sistemi di Valutazione e Verifica 1+ e 1)
- verifica iniziale della fabbrica e del Controllo di Produzione secondo i criteri previsti dalle Norme Tecniche di riferimento;
- valutazione dei risultati delle verifiche e delle eventuali prove sui campioni di prodotto;
- eventuali verifiche supplementari;
- esame da parte del Comitato di Certificazione;
- eventuale rilascio del Certificato;
- verifiche periodiche di mantenimento del Certificato;
- eventuali verifiche supplementari e/o straordinarie.
- prove periodiche sui campioni di prodotto (solo Sistema di Valutazione e Verifica 1+)

11.1. Verifica completezza della richiesta di certificazione, conferma di avvio dell'iter di certificazione e nomina valutatori

ICMQ, verificata la completezza dei documenti allegati alla Domanda di Certificazione e l'avvenuto pagamento della quota da versare alla Domanda di Certificazione, conferma al Cliente l'avvio dell'iter di certificazione e la nomina dei valutatori incaricati di effettuare le verifiche.

Inoltre ICMQ invia al Cliente le Liste di Controllo che vengono normalmente utilizzate dagli ispettori ICMQ nella conduzione della verifica ispettiva. In questo modo il Cliente può valutare autonomamente il grado di attuazione del proprio controllo della produzione.

11.2. Verifica preliminare

Il Cliente, anche al fine di valutare lo stato di attuazione del proprio controllo della produzione, ha la facoltà di richiedere a ICMQ una sola verifica preliminare. L'esito di questa verifica non influisce in alcun modo sulla successiva attività di valutazione. Inoltre l'effettuazione di tale verifica non preclude il riscontro di non conformità durante lo svolgimento della verifica ispettiva iniziale né condiziona l'esito positivo di quest'ultima. ICMQ, sulla base della documentazione fornita dagli Ispettori dopo la verifica preliminare (rapporto di audit e suoi allegati), ne comunica al Cliente l'esito per consentirgli di introdurre eventuali modifiche appropriate prima della effettuazione della verifica ispettiva di valutazione iniziale.

11.3. Verifica del mantenimento della Costanza della Prestazione del Prodotto e/o della Conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica (OK)

11.3.1. Verifica di conformità della documentazione

La verifica consiste nell'esame della documentazione per accertare che essa sia adeguata a quanto richiesto dalle norme di riferimento, sia per quanto riguarda la costanza della prestazione dei prodotti (Sistema 1+ e 1) sia per la descrizione del controllo della produzione (Sistemi 1+, 1, 2+).

11.3.2. Prelievo iniziale dei campioni di prodotto (solo Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 1+ e 1)

Per ogni prodotto di cui determinare la costanza della prestazione in conformità alla Norma Tecnica di riferimento, il numero di campioni da sottoporre alla verifica di tipo è determinato sulla base delle prescrizioni contenute nelle norme di riferimento stessa. ICMQ sceglie i campioni da sottoporre alle verifiche iniziali in funzione della loro appartenenza allo stesso progetto/tipologia di base. Se gli esami del progetto/tipologia dimostrano che essi costituiscono una serie omogenea, ICMQ ha la facoltà di non effettuare le prove di tipo su campioni di tutti i tipi e le varianti previste e di limitare le prove ai soli tipi estremi della serie (per ognuna delle variabili significative) e ad alcuni tipi intermedi nella misura ritenuta adeguata a consentire, con sufficiente confidenza, di interpolare i risultati alla serie completa. ICMQ può affidare l'esecuzione dei prelievi del campione, l'effettuazione delle prove sui prodotti a laboratori accreditati, oppure notificati e qualificati.

11.3.3. Verifica iniziale della fabbrica e del Controllo della produzione (Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 1+, 1, 2+)

Gli elementi per la valutazione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione vengono raccolti in base alle Liste di Controllo specifiche per la tipologia di prodotto oggetto del controllo da certificare e riportati in apposito rapporto.

L'audit di certificazione viene condotto secondo le modalità di seguito indicate.

L'audit avrà luogo solo nel caso in cui il controllo della produzione sia pienamente operativo rispetto ai requisiti delle Norme Tecniche di riferimento.

In particolare, ICMQ:

- esamina la documentazione del controllo della produzione, ponendo particolare attenzione alla identificazione di prestazioni chiave nonché di aspetti, processi e obiettivi significativi per il controllo della produzione;
- verifica che il Cliente abbia stabilito un efficace piano di controlli interni, che le attività vengano condotte secondo apposito manuale e/o procedure documentate;
- valuta la localizzazione, le condizioni particolari dei siti oggetto della richiesta di certificazione e lo stato degli impianti di produzione;
- effettua una visita per ogni unità di produzione.

Il Cliente deve mettere a disposizione di ICMQ:

- tutta la documentazione del controllo della produzione, incluse le procedure, al fine di permetterne la valutazione della completezza e della conformità alle Norme Tecniche di riferimento;
- eventuali reclami e relative registrazioni.

La valutazione documentale del Manuale di produzione può avvenire separatamente rispetto al resto della documentazione. In questo caso ICMQ invia al Cliente la propria valutazione su apposito modello precisando che la verifica del superamento dei rilievi formalizzati verrà effettuata nel corso dell'audit. Una volta effettuato l'audit presso il Cliente secondo le modalità sopra descritte, al Cliente stesso verrà richiesto di tenere conto dei risultati dell'audit e di sottoporre a ICMQ, entro una settimana dalla formalizzazione dell'esito, le proposte di trattamento e di azioni correttive alle non conformità evidenziate.

Al termine dell'audit, quindi, l'Ispettore Coordinatore rende noti al Cliente i suoi rilievi sulle eventuali non conformità riscontrate e le eventuali raccomandazioni, che il Cliente deve controfirmare. Quest'ultimo, a pena di decadenza, dovrà richiedere all'Ispettore di verbalizzare le sue eventuali riserve. L'Ispettore raccoglie infine, in un rapporto per ICMQ, i rilievi, le osservazioni e le valutazioni conclusive allegando eventuale documentazione di supporto. Possono essere allegati documenti relativi alle azioni correttive predisposte dal Cliente per superare le non conformità riscontrate.

A conclusione dell'audit, l'Ispettore presenta al Cliente, nel corso di una riunione finale, i risultati dell'audit. Per ogni non conformità riscontrata vengono utilizzati moduli specifici che riportano, oltre alle carenze riferite ad ogni requisito specifico delle Norme Tecniche di riferimento, anche le evidenze oggettive a sostegno delle sopradette carenze. Nel modulo, da far pervenire a ICMQ,

vi è uno spazio ove il Cliente riporterà la sua proposta di correzione della non conformità, la causa della stessa, l'azione correttiva necessaria ed il periodo di tempo entro il quale si impegna ad effettuarla (di norma non superiore a 3 mesi) ed infine uno spazio per la successiva verifica da parte di ICMQ dell'effettivo superamento della non conformità. Se del caso, ICMQ potrà richiedere ulteriori chiarimenti.

Qualora l'Ispettore riscontri, durante l'audit, una grave violazione delle Norme Tecniche di riferimento e/o delle disposizioni legislative e/o regolamentari, emetterà una Non Conformità Maggiore (Non Conformity) che non permetterà il rilascio del certificato fino al superamento della violazione stessa.

11.4. Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio del certificato o conferma del suo mantenimento

A) Esame ICMQ. ICMQ esamina il rapporto di prova (solo Sistema 1+ e 1) e di audit e conferma o meno al Cliente quanto emerso nel corso della visita ispettiva. ICMQ può decidere per una istruttoria integrativa, consistente in una verifica documentale o in una visita supplementare, prima di presentare la pratica al Comitato di Certificazione.

La pratica non può essere proposta per la concessione della Certificazione fino a quando non si ha evidenza che i risultati delle prove (solo Sistemi 1+ e 1) siano conformi alle Norme Tecniche di riferimento e che, a livello documentale o tramite un audit supplementare, non si abbia confidenza dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità classificata come Maggiore (Non Conformity).

Qualora non vi sia evidenza dei risultati delle prove eseguite sul campione di prodotto, non siano state superate le eventuali NC Maggiori (Non Conformities) e non siano considerate soddisfacenti le proposte di risoluzione del Cliente relative alle eventuali NC Minori (Remarks), la pratica per la certificazione non viene portata all'attenzione del Comitato di Certificazione e quindi non viene rilasciato il relativo Certificato.

B) Esame Comitato di Certificazione. Quando la pratica viene sottoposta all'esame del Comitato di Certificazione, questo esprime la propria decisione per la concessione del Certificato o per il suo mantenimento di validità.

Una istruttoria integrativa può essere richiesta dal Comitato di Certificazione. Se ritenuto utile, il Comitato di Certificazione può interpellare il Cliente prima di esprimersi definitivamente.

La decisione del Comitato di Certificazione viene comunicata al Cliente e,

- a) se positiva, viene rilasciato un Certificato per ogni unità produttiva coperta dal controllo della produzione attestante la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione o la conformità del controllo di produzione in fabbrica. A seguito del rilascio del Certificato, ICMQ iscrive il Cliente in apposito Registro. Tale Registro sarà pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme e modalità stabilite dalle autorità notificanti e di sorveglianza del mercato. Inoltre, ICMQ trasmette le informazioni relative al Certificato, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.
- b) se negativa, non viene rilasciato il Certificato e ICMQ procederà a comunicare tale decisione al cliente, ai Ministeri Competenti e agli altri Organismi Notificati come previsto dall'art. 53 del Reg. (UE) 305/2011, secondo le modalità previste al § 4 del Position Paper NB-CPR 24/949.

Il Cliente può presentare ricorso contro la decisione di ICMQ e del Comitato di Certificazione secondo le modalità previste all'articolo 21 delle presenti Condizioni Generali.

11.5. Verifiche periodiche

Il Certificato prevede, per il suo mantenimento, una sorveglianza annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi) del controllo della produzione (a meno che non sia diversamente specificato sulle Norme Tecniche di riferimento) mediante ispezioni periodiche presso ogni impianto coperto da ciascun certificato, con preavviso di almeno 5 giorni. Le verifiche sono intese ad accertare che il controllo della produzione si mantiene adeguato ed efficace, così

da soddisfare con continuità i requisiti delle Norme Tecniche di riferimento. Il mantenimento della validità della certificazione è subordinato all'esito positivo di queste verifiche secondo i criteri indicati nell'articolo 11.4.

Nel caso dei Sistemi 1+, in aggiunta alla verifica di sorveglianza, ICMQ procede al controllo periodico mediante prove su campioni prelevati presso il Cliente, sul mercato o sul cantiere; generalmente i campioni vengono prelevati presso le unità produttive indicate sul certificato. Le prove, condotte secondo le frequenze e le modalità descritte nelle Norme Tecniche di riferimento, hanno lo scopo di verificare che il prodotto, la cui costanza della prestazione è stata certificata, mantenga le prestazioni rilevate nelle prove Iniziali di Tipo.

In caso di rifiuto da parte del Cliente, senza valide motivazioni, di accogliere gli Ispettori e/o gli addetti al prelievo dei campioni (solo Sistema 1+), la certificazione sarà sospesa.

Il Cliente deve tenere a disposizione di ICMQ e degli Ispettori, in occasione delle visite, una registrazione dei reclami, da qualunque fonte provengano, delle risposte date e delle eventuali azioni correttive intraprese. Vengono inoltre sempre approfonditi i punti relativi a:

- cambiamenti intervenuti a livello organizzativo, documentali e di processo/impianto, rispetto alla visita precedente;
- ricorsi, reclami.

L'Ispettore coordinatore riporta le proprie constatazioni in un rapporto di audit per ICMQ in cui devono essere inserite le eventuali osservazioni dell'Organizzazione. ICMQ informa comunque l'Organizzazione sull'esito dell'audit.

Alla conclusione dell'audit viene seguito lo stesso iter descritto al paragrafo 11.3.3 per le azioni successive all'audit di verifica iniziale. Nel caso in cui vengano riscontrate Non Conformità Maggiori (Non Conformities), viene definito da ICMQ, caso per caso, un tempo massimo di superamento delle non conformità stesse, passato il quale invano, la certificazione viene sottoposta all'attenzione del Comitato di Certificazione per la sospensione o la revoca. In caso di sospensione, la certificazione non potrà essere riattivata fino a che il trattamento e le azioni correttive conseguenti alle eventuali Non Conformità Maggiori (Non Conformities) non saranno efficacemente completate. In caso di revoca, dovrà essere avviato un nuovo iter di certificazione.

11.6. Verifiche supplementari e/o straordinarie

Verifiche supplementari, o con periodicità inferiore a quella annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi), possono essere richieste da ICMQ qualora si riscontrassero non conformità rilevanti. Tali verifiche saranno addebitate al Cliente in base al Tariffario in vigore alla data di effettuazione delle verifiche stesse.

Inoltre qualora pervengano a ICMQ segnalazioni in merito a reclami, Non Conformità, o vi siano comunque motivi per dubitare in merito alla costanza della prestazione del prodotto (solo Sistemi 1+ e 1) e all'efficacia del controllo della produzione operato dal Cliente, ICMQ avrà il diritto di eseguire una verifica ispettiva straordinaria al fine di verificare il permanere della conformità alle Norme Tecniche di riferimento inizialmente accertata. Tali segnalazioni possono pervenire anche dagli Enti di Accreditamento e/o di Abilitazione e in tal caso, è possibile che personale di tali Enti accompagni l'Ispettore di ICMQ, senza che il Cliente lo possa rifiutare. Le visite straordinarie possono essere condotte senza preavviso. In caso di rifiuto del Cliente a far svolgere a ICMQ tali attività, il Certificato ICMQ sarà sospeso immediatamente. I costi dei prelievi, delle prove e delle visite sono sempre a carico del Cliente, eccetto il caso di verifiche straordinarie in cui non emergano elementi di Non Conformità.

11.7. Vigilanza

Al fine di verificare la costanza della prestazione dei prodotti e/o la conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica alle specifiche tecniche di riferimento, il Cliente deve consentire alle persone incaricate da ICMQ, anche senza preavviso:

- l'accesso ai luoghi di produzione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti;
- l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
- il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

11.8. Conservazione dei campioni e della documentazione

ICMQ assicura la corretta gestione dei campioni durante le verifiche. La conservazione presso ICMQ o presso il Cliente dei campioni già sottoposti alle verifiche non è prevista, se non diversamente specificato dalle Norme Tecniche di riferimento. Copia degli attestati e i fascicoli significativi della documentazione tecnica di riferimento per il certificato sono conservati da ICMQ per dieci anni dal termine della validità del certificato.

12. Modifiche ed Estensioni del Certificato

Il Cliente, che desideri estendere il Certificato ad altri impianti e/o altri prodotti, deve presentare specifica Domanda di Certificazione ad ICMQ secondo l'iter specificato agli articoli 10 e 11. In particolare il Cliente ha l'obbligo di comunicare a ICMQ le modifiche al controllo della produzione in fabbrica nelle unità produttive certificate prima di adottarle, compreso l'installazione di nuove linee produttive. La documentazione delle modifiche deve essere sottoposta a ICMQ che decide se sia necessaria una visita di valutazione e lo comunica al Cliente. Se l'esito delle verifiche attesta che anche le modifiche sono conformi ai requisiti della normativa di riferimento, ICMQ lo comunica al Cliente.

13. Durata del Certificato

La validità del Certificato è subordinata al superamento delle verifiche ispettive periodiche. La frequenza sarà annuale (di regola entro dodici mesi dall'audit precedente) a meno di specifiche indicazioni presenti sulla Norma Tecnica armonizzata di riferimento, se il Sistema di controllo della produzione risulterà efficace. Ciò sarà dimostrato dal verificarsi dall'assenza, per almeno due verifiche ispettive consecutive, di non conformità rilevanti.

Come esplicitamente riportato sul certificato, lo stesso:

"... ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nelle norme armonizzate [di riferimento], utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative."

14. Uso del Certificato e del marchio ICMQ

La certificazione attestante la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione (sistemi 1 + e 1) o la conformità del controllo di produzione in fabbrica (sistema 2+) non deve essere scambiata per una certificazione di conformità del prodotto e non dà diritto all'uso del marchio di ICMQ.

Il Cliente ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento del Certificato ICMQ per tutto il periodo di validità del Certificato stesso, di esibirlo o di citarlo per finalità tecniche, commerciali o promozionali, nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo e ai limiti della certificazione ottenuta, al numero del Certificato ICMQ ed alla sua validità, in modo tale da non indurre in errore il destinatario della comunicazione sull'effettivo significato del Certificato ottenuto.

In particolare il numero di certificato, comprendente il numero identificativo di ICMQ quale Organismo Notificato deve essere utilizzato nelle Dichiarazioni di Prestazione e nelle etichette di marcatura. Del solo numero di certificato (ad es. 1305-CPR-xxxx) è consentito l'utilizzo in prossimità del marchio CE.

Nel caso di utilizzo improprio del Certificato, del numero di certificato, del numero di organismo notificato e/o dell'uso illecito del marchio sopra citato, ICMQ richiede al Cliente di cessare immediatamente tale pratica, con facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca del Certificato in base alla gravità del comportamento.

Non è consentito l'uso del marchio dell'organismo di accreditamento (Accredia).

Il Cliente in possesso del Certificato deve cessarne immediatamente l'utilizzo sopra citato nei casi di sospensione, revoca e rinuncia al Certificato nonché in caso di risoluzione del contratto di certificazione.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse utilizzare correttamente il

Certificato, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

L'uso di uno qualsiasi dei marchi proprietari di ICMQ, in associazione al marchio CE o in sua prossimità grafica, è considerato fuorviante e non è consentito in alcun modo.

ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.

15. Divulgazione al pubblico del Certificato

Il Cliente autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'Elenco delle aziende clienti in possesso di certificazione/i (anche sul sito www.icmq.it) in modo che chiunque possa verificare l'esistenza del Certificato, nonché lo stato dello stesso (validità, sospensione, revoca o rinuncia). ICMQ potrà comunicare altresì tali informazioni anche all'Ente di Accreditamento (ACCREDIA) e/o all'Ente di Abilitazione (MINISTERO Competente), ad altri enti (CISQ), ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ e sul sito web di ICMQ.

16. Sospensione del Certificato

ICMQ avrà la facoltà di sospendere il Certificato in tutti i casi in cui, a seguito delle visite di sorveglianza e/o dei risultati delle prove sui campioni, risulti una situazione di non conformità grave alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento, da cui risultasse che il controllo della produzione attuato non sia conforme ai requisiti prestabiliti.

Più in generale ICMQ potrà sospendere, per un determinato periodo di tempo, la validità del Certificato ICMQ nei seguenti casi esemplificativi:

- a) sospensione dell'attività produttiva del Cliente per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) mancata adozione da parte del Cliente nei tempi stabiliti delle azioni correttive necessarie ad eliminare le non conformità rilevate anche in occasione delle verifiche ispettive;
- c) inefficacia delle azioni correttive attuate dal Cliente in quanto tali da non garantire la costanza della prestazione dei prodotti;
- d) mancato adeguamento da parte del Cliente nei tempi stabiliti del controllo della produzione in seguito alle modifiche alle Norme Tecniche di riferimento;
- e) mancata comunicazione da parte del Cliente di modifiche apportate al proprio sistema di controllo della produzione;
- f) mancata accettazione da parte del Cliente delle verifiche ispettive obbligatorie stabilite dalle presenti Condizioni Generali ed indicate come necessarie da ICMQ;
- g) rifiuto da parte del Cliente di accogliere gli Ispettori incaricati da ICMQ, i valutatori degli Enti di Accreditamento e/o di Abilitazione e gli Osservatori senza valide motivazioni;
- h) irregolarità da parte del Cliente in merito all'utilizzo del Certificato ICMQ e/o del marchio di proprietà di ICMQ e degli Enti di Accreditamento;
- i) inadempimento da parte del Cliente di una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura di ICMQ entro i termini stabiliti;
- j) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali.

ICMQ notificherà al Cliente la sospensione del Certificato ICMQ mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione del Certificato, il Cliente non potrà fare uso di tale certificato sospeso. In caso di violazione di tale obbligo, il Certificato verrà revocato. In particolare, il Cliente dovrà informare i propri clienti (potenziali e

attuali) ed i propri fornitori nel caso in cui il Certificato fosse determinante al fine di acquisire o di mantenere un contratto.

Il Cliente può richiedere la sospensione del Certificato nel caso in cui intenda sospendere la produzione dei propri prodotti rientranti nello scopo della certificazione per qualsiasi motivo, e per un periodo di tempo significativo (oltre tre mesi). In tal caso ICMQ ha la facoltà di concedere la sospensione del Certificato per il periodo di tempo concordato con il Cliente che di norma sarà pari ad 1 anno, salvo proroghe successive.

ICMQ comunicherà qualunque sospensione di certificati all'Autorità di Notifica e alle Amministrazioni Competenti, come previsto all'art. 53 del Regolamento UE 305/2011 (CPR) e dal § 5.4 dell'allegato D del D.L. n. 106 del 16/06/2017; inoltre, i risultati negativi emersi dalle verifiche saranno comunicate agli altri ON come previsto dall'art. 53 del Reg. (UE) 305/2011, secondo le modalità previste al § 4 del Position Paper NB-CPR 24/949.

Quando i motivi della sospensione del Certificato siano venuti meno, ICMQ comunicherà al Cliente l'avvenuta riattivazione dello stesso.

La durata della sospensione del Certificato ICMQ avrà decorrenza dal giorno in cui il Cliente riceve la comunicazione di sospensione. Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte del Cliente di pagare la quota annuale di Mantenimento stabilita dal Tariffario.

Al termine del periodo di sospensione ICMQ ha facoltà di dare corso ad una verifica ispettiva supplementare (tutti i sistemi AVCP) e/o prove supplementari sui prodotti (solo Sistema 1+ e 1), con costi a carico del Cliente, per assicurarsi che sussistano le condizioni per la riattivazione del Certificato. Se l'esito di tale verifica è positivo, il Certificato viene riattivato. In caso contrario, ICMQ può disporre la revoca del Certificato. In entrambi i casi, ICMQ notifica per iscritto l'esito della verifica al Cliente.

Durante il periodo di sospensione il cliente trattiene presso di sé il certificato e lo può utilizzare unicamente al fine di mettere a disposizione del mercato, ossia vendere, i prodotti presenti a magazzino, solo se realizzati prima della data di sospensione.

17. Revoca del Certificato e Rinuncia

17.1. Revoca del Certificato

ICMQ disporrà la revoca del Certificato nei casi più gravi di violazione delle presenti condizioni generali di contratto e/o delle Norme Tecniche di riferimento. In particolare, ICMQ revocherà il Certificato sopra citato nei seguenti casi esemplificativi:

- a) gravi non conformità dei risultati delle prove sui prodotti (solo Sistema 1+) e/o del controllo della produzione rilevate in fase di verifica ispettiva di sorveglianza e confermate con un parere formale espresso dal Comitato di Certificazione;
- b) perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione del Certificato, senza che il Cliente abbia attuato le azioni correttive nel periodo prestabilito;
- c) ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e segnalate;
- d) sospensione volontaria dell'attività oggetto del controllo della produzione per un periodo di tempo superiore a 6 mesi o trasferimento di un'unità produttiva alla quale si riferisce il Certificato, senza aver tempestivamente informato ICMQ;
- e) interruzione definitiva o cessione delle attività coperte dal certificato di costanza della prestazione del prodotto e/o dal controllo della produzione certificato;
- f) qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;
- g) qualora il Cliente dovesse essere assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale ed il curatore fallimentare (o commissario) non dichiarasse, in tempo utile per mantenere valido il Certificato, di subentrare in luogo del fallito;
- h) cambiamento delle Norme Tecniche di riferimento senza accettazione da parte del Cliente;
- i) condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrali) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche di riferimento;

- j) irregolarità gravi in merito all'utilizzo del Certificato e/o uso illecito del marchio di proprietà di ICMQ;
- k) Mancato rispetto delle condizioni economiche, di cui all'articolo 7.5 delle presenti condizioni generali di contratto, da parte del Cliente per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ al Cliente stesso.

ICMQ notificherà al Cliente la revoca del Certificato mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale del/i Certificato/i entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento in cui venga anche dichiarato espressamente di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni del/i Certificato/i revocato/i;
- c) eliminare immediatamente ogni riferimento ai certificati revocati dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e delle e-mail), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori la notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

A fronte di tale revoca ICMQ provvederà a:

- a) annullare il Certificato;
- b) rimuovere il certificato dal "Registro delle aziende certificate" consultabile all'indirizzo <https://www.icmq.it/ricerca-aziende.php>. Il certificato rimarrà visibile all'interno del documento "Registro dei prodotti certificati" scaricabile dal sito ICMQ <https://www.icmq.it/materiali-prodotti/certificazione-marcatatura-ce.php> ;

ICMQ comunicherà qualunque rifiuto, limitazione o ritiro di certificati all'Autorità di Notifica e alle Amministrazioni Competenti, come previsto all'art. 53 del Regolamento UE 305/2011 (CPR) e dal § 5.4 dell'allegato D del D.L. n. 106 del 16/06/2017; inoltre, i risultati negativi emersi dalle valutazioni e/o verifiche saranno comunicate agli altri ON come previsto dall'art. 53 del Reg. (UE) 305/2011 secondo le modalità previste al § 4 del Position Paper NB-CPR 24/949.

La revoca del Certificato non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o delle quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o di far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della revoca della certificazione.

17.2. Rinuncia al Certificato

Il Cliente potrà rinunciare al Certificato mediante invio di lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) quando non intenda più mantenere il Certificato, dandone formale disdetta a ICMQ con un preavviso minimo di sei mesi;
- b) in caso di cessazione dell'attività relativa ai prodotti e all'unità produttiva per i quali era stato ottenuto il Certificato;
- c) quando siano intervenute modifiche delle Norme Tecniche di riferimento ed il Cliente non sia in grado, o non intenda adeguarsi alle nuove specifiche;

- d) nel caso in cui non intenda accettare la variazione disposta da ICMQ in merito ai propri compensi e tale variazione sia eccedente il 10% (dieci per cento) di quanto convenuto nelle presenti Condizioni Generali.
- e) quando siano intervenute sostanziali modifiche societarie e/o cambiamenti di ragione sociale.

Nei casi alle lettere c) e d) di cui sopra, il Cliente dovrà comunicare per iscritto la rinuncia a ICMQ, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di tali variazioni. In ogni caso la rinuncia avrà efficacia a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte di ICMQ.

A seguito della rinuncia, il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni dei certificati rinunciati;
- b) eliminare immediatamente ogni riferimento ai certificati rinunciati dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e delle e-mail), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- c) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori la notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato ICMQ.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

Dopo tale rinuncia ICMQ provvederà immediatamente a:

- a) annullare il Certificato;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di certificazione e pubblicare tale rinuncia con qualsiasi mezzo.

La rinuncia al Certificato non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o di far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della rinuncia della certificazione.

Nei casi di rinuncia al Certificato di cui alle lettere a) e c), se il Cliente provvede a certificarsi presso un altro ente di certificazione prima di avere saldato ogni sua pendenza amministrativa con ICMQ a fronte di tale rinuncia, esso si obbliga a pagare a ICMQ anche una penale pari al compenso dovuto a quest'ultimo fino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza triennale del Contratto.

Nel caso in cui il Cliente rinunci al Certificato per variazione al Tariffario di cui sopra, nel periodo di preavviso vengono applicati i compensi del Tariffario antecedente alle variazioni.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la rinuncia del Certificato ICMQ con qualsiasi mezzo ed ha l'obbligo di informare, secondo proprie procedure, le Autorità Notificanti.

18. Risoluzione del contratto

Il contratto di certificazione si risolve *ipso iure* nei seguenti casi:

- a) revoca del Certificato;
- b) rinuncia al Certificato;
- c) grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ.

19. Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Certificazione per:

- modifiche delle normative e documenti di riferimento;
- modifiche delle presenti condizioni generali di contratto.

Nel primo caso l'informazione avviene attraverso comunicazione degli Enti normatori e/o di accreditamento e dal notiziario ICMQ.

Nel primo e secondo caso ICMQ ne dà tempestiva comunicazione per mezzo PEC, Mail o RACC A/R alle Organizzazioni Certificate e/o in iter di Certificazione rendendolo disponibile nell'area download del sito www.icmq.org e definirà la data a partire dalla quale entreranno in vigore le modifiche definendo un periodo di tempo ragionevole affinché le Organizzazioni si adeguino alle nuove prescrizioni.

Le Organizzazioni che non intendano adeguare il proprio Controllo di Produzione in Fabbrica, oppure i propri prodotti in merito alle modalità di determinazione, tenuta sotto controllo e dichiarazione delle prestazioni, alle modifiche delle normative di riferimento o delle condizioni di rilascio della Certificazione possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione a ICMQ secondo le modalità indicate all'art. 17.2 del presente documento.

ICMQ, nel caso di variazioni delle Norme di riferimento, si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del Controllo di Produzione in Fabbrica dell'Organizzazione alle nuove prescrizioni della normativa.

Le spese per eventuali audit sono a carico dell'Organizzazione certificata.

20. Responsabilità civile

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il Cliente acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di certificazione. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

21. Ricorsi e Reclami

Ricorsi, reclami e contestazioni riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Committente possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal Committente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle procedure disponibili nel sito internet www.icmq.org.

Ricorsi e reclami devono essere trasmessi a ICMQ mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

21.1. Ricorsi

L'Organizzazione che non condividesse le decisioni di ICMQ in caso di non concessione, sospensione, revoca od annullamento della certificazione, o non condividesse i contenuti del Certificato emesso da ICMQ può avviare il ricorso. La pratica verrà gestita dal personale ICMQ secondo le modalità definite nella procedura "Gestione dei ricorsi" disponibile sul sito www.icmq.it/download/procedure-regolamenti.

21.2. Reclami

I reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Cliente possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet www.icmq.it.

La pratica verrà gestita dal personale ICMQ secondo le modalità definite nella procedura "Gestione dei reclami" disponibile sul sito www.icmq.it/download/procedure-regolamenti.

22. Privacy

Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ spa al

trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

23. Copyright

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti (Guide Applicative e Liste di Controllo) forniti al Cliente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto di certificazione stipulato con ICMQ. Non è consentito al Cliente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

24. Controversie – Arbitrato

24.1. Arbitrato

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

24.2. Autorità Giudiziaria

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Cliente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.